

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'intenzione di prestare in futuro servizi di gestione a una società obiettivo di acquisizione, nel caso in cui l'acquisizione vada a buon fine, possa essere considerata sufficiente per dimostrare che il potenziale acquirente esercita un'attività economica ai sensi dell'articolo 4 della sesta direttiva IVA ⁽¹⁾, cosicché l'IVA pagata dal potenziale acquirente sui beni o servizi acquistati ai fini di detta acquisizione possa essere considerata come imposta su un'operazione realizzata a monte della prevista attività economica consistente nella fornitura dei suddetti servizi di gestione; e
- 2) Se tra i servizi professionali prestati nell'ambito della suddetta potenziale acquisizione e l'operazione a valle, consistente nella potenziale fornitura di servizi di gestione alla società che costituisce l'obiettivo dell'acquisizione, nel caso in cui l'acquisizione vada a buon fine, possa sussistere un «nesso diretto e immediato» sufficiente, quale requisito indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella [sentenza del 27 settembre 2001, *Cibo Participations* ⁽²⁾, C 16/00, EU: C:2001:495], per cui può aver luogo la detrazione dell'IVA dovuta sui menzionati servizi professionali

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

⁽²⁾ Causa del 27 settembre 2001, *Cibo Participations SA/Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais*, C 16/00, EU: C:2001:495.

Ricorso presentato il 12 maggio 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-251/17)

(2017/C 221/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e L. Cimaglia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 Commissione/Italia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento di una penalità di 346 922,40 EUR, meno un'eventuale riduzione come risultante dalla formula di degressività proposta, per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-565/10, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di 39 113,80 EUR, con un importo totale minimo di 62 699 421,40 EUR, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella causa C-565/10 e sino alla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa o sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione lamenta la mancata esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 luglio 2012 in relazione a 80 agglomerati italiani rientranti fra quelli che avevano formato oggetto di tale sentenza.

Al riguardo, la Repubblica italiana riconosce d'esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾ in relazione a 35 agglomerati. Essa riconosce altresì d'esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 10 di tale direttiva in relazione a 70 agglomerati.

Da ciò la Commissione deduce che la Repubblica italiana non ha adottato tutti i provvedimenti necessari in vista di una piena esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012.

⁽¹⁾ GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 15 maggio 2017 — Regina Lorenz e Prisca Sprecher/TUIfly GmbH

(Causa C-254/17)

(2017/C 221/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Regina Lorenz, Prisca Sprecher

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).